

COMUNE DI BIENO (TN)

COMUNE DI BIENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Maggiore, 3 – 38050 BIENO (TN)

Codice fiscale e Partita Iva 00347080228

PARERE DEL REVISORE

SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE **N.04** BILANCIO DI PREVISIONE **2026-2028**

La sottoscritta dott.ssa Lucia Avi, nominata Revisore dei Conti del **Comune di Bieno (TN)** per il triennio dal 01/01/2023 al 31/12/2025 con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 22/11/2022, e rinnovata per il triennio 01/01/2026 – 31/12/2028 con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30/10/2025, considerato:

- che in data 23/07/2026 veniva richiesto al revisore il parere in ordine alla variazione del bilancio di previsione 2026-2028 contenuta nella proposta di delibera della Giunta Comunale avente per oggetto **“Variazione di cui all’art.175 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 adottata in via d’urgenza – Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028”**, corredata degli allegati:
 - *allegato A- Variazioni al bilancio di competenza e cassa*
 - *Prospetto spese di investimento*
 - *Prospetto di verifica degli equilibri*
 - *allegato D - Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica*
- l’art. 175 comma 1 del TUEL D.Lgs 267/2000 che prevede che *“il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”*;
- l’art. 175 comma 2 del TUEL D.Lgs 267/2000 che prevede che le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare, tranne quelle previste ai commi 5-bis e 5-quater;
- l’art.175 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, che prevede che ai sensi dell’art. 42 *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”*;
- l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 che dispone che il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: *“programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”*;
- l’art. 42, comma 4, del D.Lgs 267/2000 che dispone che: *“Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.”*;

COMUNE DI BIENO (TN)

- la LP 9/12/2015 n.18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali ed il D. Lgs 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 12 della L.5/5/2009 n.42) e l’art.49 comma 2 della citata L.P.9/12/2015 n.18 che individua gli articoli del D.Lgs 267/2000 che si applicano agli enti locali;
- il D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D. Lgs 118/2011 e ss.mm.
- il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs 126/2014;
- la L.R. n.2 del 3/5/2018 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige” e ss.mm. e l’articolo 49 comma 5 della citata L.R. 3/5/2018 n.2 che prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica, in particolare prevedendo ai commi 819, 820 e 821 che: comma 819): Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; comma 820): a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; comma 821): gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- che dagli atti predisposti dall’ente al fine del parere in ordine alla variazione del bilancio di previsione 2026-2028, esibiti al revisore, emerge:
 - o che l’esigenza di apportare le variazioni al bilancio di previsione, da parte della [Giunta Comunale in via d’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale e salvo ratifica](#), viene motivata principalmente dalla necessità di:
 - operare una variazione di bilancio sia nella parte relativa alla parte corrente che nella parte in conto capitale;
 - effettuare *per la maggior spesa di parte straordinaria del bilancio di previsione 2026:* 1) l’aumento dello stanziamento della spesa relativa alla manutenzione straordinaria della scuola d’infanzia, al fine di provvedere nel mese di agosto, prima dell’inizio dell’anno scolastico, al taglio di alcune piante pericolose presenti nel giardino e nella piazzetta antistante la scuola dell’infanzia, con la conseguente piantumazione di nuovi alberi (fornitura piante, messa a dimora, fornitura e collocamento pali tutori e legatura).

COMUNE DI BIENO (TN)

- finanziare *la maggior spesa di parte straordinaria del bilancio di previsione 2026* con 1) l'applicazione di quota di avanzo disponibile;
 - effettuare *per la maggior spesa di parte corrente* 1) l'adeguamento dello stanziamento per il saldo a debito dell'IVA relativa al secondo trimestre 2026, in scadenza in agosto; 2) lo stanziamento relativo alla propria quota di competenza della rettifica del prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotto dalla Centrale di Rava per il periodo di riferimento dicembre 2022, giusta Comunicazione prot. n. 9493 del 10.07.2026 del Comune di Castel Ivano, acquisita agli atti del Comune di Bieno al prot. n. 2879 del 14.07.2026, con la quale viene comunicato che il GSE S.p.A. ha emesso nei confronti del Comune di Castel Ivano la fattura n. 2026038134 del 25.06.2026, relativa alla rettifica, ai sensi della deliberazione ARERA 143/2023/R/eel, in attuazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, del citato prezzo di cessione dell'energia elettrica;
 - finanziare *la maggior spesa di parte corrente* con 1) proventi di vendita di lotto di legname; 2) l'applicazione di quota di avanzo disponibile.
- che a seguito della presente variazione il Documento Unico di Programmazione 2026/2028, approvato con delibera n.39 del 17/12/2025, risulta modificato, per la parte finanziaria.
 - che a seguito della presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
 - che la presente variazione non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - che sono stati rilasciati i pareri favorevoli da parte del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e da parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
 - che è richiamata la delibera del Consiglio comunale n.39 del 17/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 con i relativi allegati e la nota integrativa e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028,
 - che il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 29/04/2026 con un avanzo di amministrazione complessivo di euro 550.496,77 così composto:

Quota di avanzo di amministrazione 2025:		
fondi accantonati		94.267,76
fondi vincolati		125.456,79
fondi destinati agli investimenti		54.934,09
fondi disponibili/liberi		275.838,13
totale avanzo		550.496,77

L'avanzo 2025, alla vigilia della presente variazione, risulta così applicato e residua:

COMUNE DI BIENO (TN)

Quota di avanzo di amministrazione 2025 utilizzato nel 2026:		
fondi accantonati		33.000,00
fondi vincolati		54.510,87
fondi destinati agli investimenti		-
fondi disponibili/liberi		171.090,00
totale utilizzo		258.600,87

Quota di avanzo di amministrazione 2025 che residua:		
fondi accantonati		61.267,76
fondi vincolati		70.945,92
fondi destinati agli investimenti		54.934,09
fondi disponibili/liberi		104.748,13
totale utilizzo		291.895,90

- o che ai fini dell'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 187 c.2 del D. Lgs 267/2000, allo stato attuale non vi è la necessità di utilizzare l'avanzo libero per la copertura di debiti fuori bilancio e dalla verifica delle voci di bilancio, non emerge la necessità di adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- o che ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dell'art. 187 c. 3 del D.Lgs 267/2000, l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria);
- o che a seguito della presente variazione residua avanzo di amministrazione 2025 per complessivi euro 280.995,00= così composto:

Quota di avanzo di amministrazione 2025 che residua:		
fondi accantonati		61.267,76
fondi vincolati		70.945,92
fondi destinati agli investimenti		54.934,09
fondi disponibili/liberi		93.847,23
totale avanzo residuo		280.995,00

- o che è richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 22/11/2018;
- o che è richiamato lo Statuto comunale;
- o che la delibera dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del Consiglio comunale entro 60 giorni ai sensi art 49 comma 5 T.U.LL.R.O.C., a pena di decadenza;
- o che l'obbligo di trasmissione al tesoriere delle delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva, debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione, è stato abrogato dal comma 2 quater dell'art 57 del DL n.124 del 26/10/2019 convertito nella legge n. 157 del 19/12/2019;
- o che la citata variazione di bilancio presenta un pareggio, fra il totale variazione dell'entrata e il totale variazione della spesa come da prospetti allegati alla proposta di deliberazione, sintetizzati di seguito:

COMUNE DI BIENO (TN)

PARTE CORRENTE 2026		PARTE IN CONTO CAPITALE 2026		TOTALE 2026	
MAGGIORI ENTRATE	6.900,90	MAGGIORI ENTRATE	9.000,00	MAGGIORI ENTRATE	15.900,90
MINORI SPESE	0,00	MINORI SPESE	0,00	MINORI SPESE	0,00
TOTALE	6.900,90	TOTALE	9.000,00	TOTALE	15.900,90
MAGGIORI SPESE	6.900,90	MAGGIORI SPESE	9.000,00	MAGGIORI SPESE	15.900,90
MINORI ENTRATE	0,00	MINORI ENTRATE	0,00	MINORI ENTRATE	0,00
TOTALE	6.900,90	TOTALE	9.000,00	TOTALE	15.900,90
				VARIAZIONE ENTRATE	15.900,90
				VARIAZIONE SPESE	15.900,90
				DIFFERENZA	0,00

ESPRIME, limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla presente variazione di bilancio di previsione **2026-2028 n.04** così come risulta dalla citata documentazione esaminata.

24 luglio 2026

Il Revisore dei conti
dott.ssa Lucia Avi

